



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Gaetano Di Bella.

PREMESSO CHE

- con segnalazione a firma del prof. avv. Francesco Vergine trasmessa alla Procura Federale in data 27 maggio 2020 veniva posto all'attenzione della stessa il contenuto di alcune dichiarazioni contenute in una missiva inviata a mezzo e-mail dall'account ed a firma del sig. Gaetano Di Bella. La missiva, inoltre, veniva indirizzata anche ad altri destinatari appartenenti agli Organi Federali periferici e al Consiglio Federale. Lo stesso denunciante dichiarava, inoltre, l'avvenuta diffusione della comunicazione anche a mezzo *social-network*. Il contenuto della missiva riportava, secondo l'esponente, delle parole sconvenienti ed offensive dell'immagine e della reputazione dello stesso, riferite alla “*dignità professionale (utilizzando toni canzonatori)*” del medesimo ed al suo intervento in occasione del Consiglio federale del 14 gennaio 2020. Il sig. Di Bella avrebbe poi indicato erroneamente e impropriamente il prof. avv. Francesco Vergine come “*Consigliere*”, pur conoscendo il suo incarico di “*Presidente del Comitato Regionale Fise Puglia*” nonché imputando allo stesso di aver “*votato per il Commissariamento della Sicilia*” (Comitato Regionale Siciliano) e “*di aver così cagionato un danno di circa 80.000,00 euro*”, pur sapendo che lo stesso non possiede diritto di voto e, inoltre, omettendo che nell'occasione del relativo Consiglio federale del 4 febbraio 2019, il prof. avv. Francesco Vergine non era neppure presente;

- con ulteriore segnalazione in data 9 giugno 2020 inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente FISE, avv. Marco Di Paola, veniva evidenziato che “*recentemente è stata pubblicata sul gruppo Club House (...) una lettera aperta inviata via mail dal tesserato Gaetano Di Bella a numerosi tesserati*” che “*si collega a una precedente lettera sempre scritta dal tesserato Di Bella (...)*” e per la quale “*già pende una denuncia alle competenti Autorità civili (...)*”. In particolare, il Di Bella, facendo riferimento a precedente segnalazione del 13 dicembre 2019 inviata alla Procura Generale dello Sport, all'Ufficio del Procuratore Federale FISE, nonché al Presidente del CONI e alla Giunta Nazionale CONI, evidenziava quanto



Federazione Italiana Sport Equestri

denunciato in merito a presunto illecito sportivo, delineando in particolare *“un quadro allarmante sulle modalità di gestione della Federazione Italiana Sport Equestri, connotate da un'inconfondibile impronta di stampo mafioso (...)*”;

- la Procura Federale, all'esito dell'istruttoria effettuata in relazione alle predette denunce - per le quali, in ordine ai fatti contenuti nella prima, rilevava che *“i termini utilizzati dal sig. Gaetano Di Bella nella propria “lettera trasparente e aperta” nel riferirsi al prof. avv. Francesco Vergine appaiono irriguardosi”* e, in ordine alla seconda, che *“il sig. Giuseppe Di Bella, nella propria segnalazione del 13 dicembre 2019 nel riferirsi al Presidente federale, al Consiglio federale e alla Federazione Italiana Sport Equestri abbia, inter caetera, utilizzato termini lesivi della reputazione, onorabilità e del prestigio degli anzidetti Organi federali”* - comunicava al sig. Gaetano Di Bella avviso di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE nonché dell'art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, con l'aggravante, ex art. 8, comma 1, lett. j), di aver commesso il fatto lesivo dell'altrui immagine, a mezzo stampa, internet o altro mezzo di diffusione;

- l'incolpato Di Bella inviava in data 2 settembre 2020 memoria difensiva in proprio con la quale, limitatamente alla segnalazione del prof. avv. Giuseppe Vergine, evidenziava come la professionalità dello stesso non fosse in discussione e che le espressioni utilizzate costituissero mera espressione del diritto di critica, rimettendo ulteriori difese a successiva memoria e chiedendo, pertanto, l'archiviazione per le contestazioni relative a tale profilo;

- la Procura Federale con atto di incolpazione del 9 settembre 2020 deferiva il sig. Gaetano Di Bella per rispondere delle violazioni sopra riportate;

- visto l'art. 48 del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per la data del 21 ottobre 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, ex art. 83, lett. h) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, da remoto, ex art. 83, lett. f), disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- il sig. Gaetano Di Bella trasmetteva in data 8 ottobre 2020 memoria difensiva in proprio, allegando copiosa produzione documentale a sostegno. Con la stessa memoria chiariva la portata dei termini e delle espressioni utilizzate ed oggetto di contestazione disciplinare con particolare riferimento al termine *“sistema mafioso”*, riportando la definizione di *“mafia”* contenuta nell'enciclopedia Treccani, a tenore della quale si intende *“un sistema di potere esercitato attraverso l'uso della violenza e dell'intimidazione per il controllo del territorio, di commerci illegali e di attività economiche e imprenditoriali; è un potere che si presenta come alternativa a quello legittimo fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato”*. Lo stesso deferito evidenziava, altresì, un'asserita carenza di terzietà degli Organi di Giustizia Sportiva delle Federazioni nonché dell'Organo di



Federazione Italiana Sport Equestri

Vigilanza. Eccepiva, altresì, l'illegittimità del diniego di accesso agli atti da parte del Segretario Generale FISE - reiterando la richiesta in questa sede - in relazione all'istanza di acquisizione di tutti i documenti presentati dal Consiglio Federale "*alla Corte dei Conti in merito alla gestione del Comitato regionale della Sicilia*";

- in data 13 ottobre 2020 veniva depositata a firma dell'avv. Riccardo Di Bella, e nell'interesse del deferito, senza allegare nomina alcuna, ulteriore produzione documentale, con formulazione di istanze istruttorie e in data 14 ottobre 2020, sempre a firma dell'avv. Riccardo Di Bella, memoria difensiva ad integrazione delle istanze istruttorie già formulate;

- la Procura Federale, con note di trattazione del 20 ottobre 2020, contestava le predette memorie, chiedendo di riconoscere la responsabilità del deferito rispetto ai capi di incolpazione formulati nell'atto di deferimento e rimettendosi al Tribunale per la determinazione della sanzione;

- all'udienza del 21 ottobre 2020, il Tribunale, preso atto dei documenti depositati e rilevato il difetto di costituzione del Deferito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE, assumeva il procedimento in decisione.

MOTIVI

In via preliminare è necessario premettere che la costituzione a mezzo di difensore, come sopra riportata, risulta viziata per inesistenza della procura, contemplando, pertanto, un caso di difetto assoluto ed originario del mandato difensivo, circostanza non sanabile come nei differenti casi di mera invalidità o inefficacia. Per tale motivo, gli atti difensivi non possono accedere al presente procedimento. Sono fatte salve, quali dichiarazioni del deferito, le memorie dallo stesso inviate ed a propria firma che assumono il valore di dichiarazioni spontanee e, pertanto, trovano accesso al procedimento ed alla conseguente valutazione da parte dell'Organo Giudicante.

La responsabilità del deferito appare palesemente provata dalla documentazione agli atti.

In primo luogo è necessario argomentare, in quanto circostanza che investe l'intero giudizio, sull'asserita assenza di indipendenza e terzietà degli Organi di Giustizia Sportiva, nello specifico chiamati a decidere sui fatti del presente procedimento. Il deferito sostiene infatti una carenza di tale principio di indipendenza e terzietà sulla scorta del presupposto che gli Organi di Giustizia siano nominati dal Consiglio Federale. Tale circostanza, regolamentata dalle norme, risulta tuttavia una lettura parziale e pertanto non corretta, rispetto all'intero percorso, nonché alle condizioni, per la nomina dell'Organo di Giustizia. L'approvazione del Consiglio, infatti, può essere definita solo come una formalità conclusiva dell'*iter* che, come tale, non inficia né l'indipendenza né la terzietà dei componenti nominati. Gli stessi Organi, come previsto dal Codice della Giustizia Sportiva CONI, sono in primo luogo istituiti "*presso*" le Federazioni e, pertanto, già sotto il profilo terminologico-giuridico, non alle dipendenze delle stesse. In particolar modo, l'*iter* di scelta dei componenti dei vari Organi della Giustizia Federale, effettuato sulla scorta della loro formazione giuridica, dell'anzianità



professionale e della conoscenza certificata del diritto dello sport, presuppone la sottoscrizione da parte degli stessi di una dichiarazione attraverso la quale attestare l'assenza di qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale o associativa che possa comprometterne l'indipendenza. Su tali presupposti essenziali, inoltre, si pronuncia la Commissione Federale di Garanzia che, anche in fase di approvazione delle manifestazioni d'interesse, crea un elenco di soggetti muniti dei requisiti richiesti, elenco che resta vincolante per il Consiglio Federale. Ma vi è di più. L'indipendenza degli Organi di Giustizia Sportiva, rispetto alla struttura Federale elettiva, è palesata dalla circostanza che detta carica, pur coincidente con il quadriennio Olimpico, non è soggetta a discrezionale revoca anticipata o a preventivi mutamenti connessi o collegati con quelli degli Organi Federali. Appare evidente, pertanto, che quanto asserito dal deferito, sotto il profilo strettamente logico-giuridico, e lungi dal voler incorrere in una non rilevante valutazione morale e professionale, che peraltro diverrebbe inutilmente autoreferenziale dell'Organo giudicante, appare totalmente infondata.

Entrando nel merito delle contestazioni, con riguardo alle dichiarazioni rese in riferimento al prof. avv. Giuseppe Vergine, sebbene stemperate nella portata dalle precisazioni del deferito circa la indubbia professionalità dello stesso, rappresentano comunque una violazione dei principi di correttezza che devono ispirare i rapporti tra tesserati. Le espressioni utilizzate potrebbero essere ricomprese nel diritto di critica solo laddove le stesse fossero state supportate dal criterio della continenza verbale e della veridicità. Nel caso che ci occupa è provato, infatti, come il prof. avv. Giuseppe Vergine non fosse presente alla riunione del 4 febbraio 2019 e, pertanto, le dichiarazioni rese non possono assumere una valenza critica sull'operato del medesimo laddove siano smentite *sine dubio* dal punto di vista del verificarsi fattuale. Anche con riguardo al diritto di voto dello stesso, il prof. avv. Giuseppe Vergine non poteva aver posto in essere quanto asserito, considerata la presenza all'assemblea del 14 gennaio 2020 in qualità di invitato. Sostenere, inoltre, che la presenza del medesimo possa aver condizionato o condizionare il voto di altri soggetti, non costituisce una valutazione soggettiva, ma un'affermazione che lede sia il destinatario diretto della stessa sia i soggetti presuntivamente condizionati nell'esercizio del loro diritto assembleare. Tali affermazioni, proprio poiché non supportate da alcun elemento di prova, ma frutto di mere supposizioni argomentative, non possono trovare la loro collocazione a supporto del richiamato diritto di critica in quanto prive di qualsivoglia riscontro. Le dichiarazioni del singolo, come ovvio, pur costituendo il risultato del pensiero e dell'opinione del singolo, certo non possono godere universalmente ed incondizionatamente dell'esimente laddove sconfinino in giudizi e valutazioni gratuitamente attributive di fatti o azioni non provate in concreto. La generica indicazione della possibilità di condizionare gli aventi diritto al voto, utilizzata per suffragare le accuse mosse, appare, già da una valutazione *ex ante*, insufficiente a garantire alla stessa espressione la caratteristica propria dell'esercizio della libertà di espressione nel giusto bilanciamento con l'altrettanto fondamentale e incompressibile diritto del *neminem laedere*. Tanto considerato si devono ritenere violate le



norme contestate al deferito in relazione alla “*lettera aperta*” e riguardanti la persona del prof. avv. Giuseppe Vergine.

Ancor più gravi risultano poi le espressioni utilizzate nei confronti degli Organi della FISE.

Considerare la gestione di una Federazione come connotata da una “*impronta di stampo mafioso*” non lascia spazio ad alcuna altra interpretazione se non quella della evidente ed elevata portata lesiva delle dichiarazioni. Come consolidato nella giurisprudenza, la lesione dell'altrui persona non è da ravvisarsi nella considerazione che ciascuno ha di sé o con quello che viene identificato con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale rapportato all'opinione del gruppo sociale in un dato momento storico (Cass., sez. V, 28.2.1995, n. 3247, rv. 201054). Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il termine mafia o mafioso esprima un disvalore universalmente percepito nell'infimo significato proprio degli stessi termini che, senza necessità di dilungarsi sul punto, rinviano a organizzazioni che si connotano per l'essere dedite alla commissione di illeciti.

La condotta del deferito, pertanto, non può ritenersi scriminata, così come previsto, per mera comparazione tra Ordinamento Statale e settoriale sportivo, nel giudizio ordinario ai sensi dell'art. 51 c.p., essendo state utilizzate espressioni evidentemente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, anche in considerazione della infondatezza e della genericità delle accuse formulate, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo nei confronti di altri tesserati, arbitrariamente ricondotti ad un'associazione con caratteristiche mafiose e comunque diretta a commettere illeciti. Tali argomentazioni, infatti, esulano completamente anche dall'utilizzo all'interno di una forte contrapposizione politica e, pertanto, dalla c.d. critica politica, caratterizzata proprio per avere insito un grado di tolleranza superiore a quello riconosciuto nella prassi in virtù dell'esigenza di non comprimere eccessivamente le idee del singolo laddove si debbano spesso adattare ad un clima di netta contrapposizione personale. Le affermazioni del Di Bella, infatti, non si caratterizzano per una colorita, ruvida o meramente non oggettiva opinione, ma si sostanziano in accuse determinate di trasversale rilevanza giuridica. Il contesto di forte opposizione, utile ad inquadrare il tipico esercizio del diritto di critica politica, non è supportato dai necessari, e non negoziabili, elementi di continenza verbale delle dichiarazioni e dalla verità delle stesse rilevabile, al limite, solo a seguito di sentenza passata in giudicato laddove le dichiarazioni facciano emergere comportamenti o fatti giuridicamente rilevanti. In assenza di tali essenziali requisiti, le dichiarazioni rese dal Di Bella non possono che integrare, almeno all'interno dell'Ordinamento Sportivo e limitatamente allo stesso, la violazione della reputazione e dell'immagine del destinatario, nel caso anche rappresentato dalla Federazione Italiana Sport Equestri con conseguente violazione degli artt. 1, comma 1, lett. d) e, stante la comunicazione a più persone, dell'art. 8, comma 1, lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

Ritenuta provata la responsabilità del deferito per i fatti allo stesso ascritti e riportati nell'atto di deferimento e considerata la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia FISE in relazione agli stessi fatti

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1, comma 1, secondo capoverso, art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia FISE e art. 8, comma 1, lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al sig. Gaetano Di Bella la sanzione di giorni 60 (sessanta) di sospensione, *ex* art. 6, comma 1, lett. e), oltre all'ammenda di euro 2.000,00 (duemila), *ex* art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 30 novembre 2020

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli